

COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

Codice Ente 33042

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 56

in data: 29-07-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 E AGEVOLAZIONI SPECIFICHE per
l'anno 2020 -

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1. Ferrari Claudia	Presente
2. Riva Giuseppe	Presente
3. Labo' Jacopo	Presente
4. Tassi Pinuccia	Presente
5. Torretta Andrea	Presente
6. Buttafava Enzo	Assente
7. Barattieri Paolo	Assente
8. Cavalli Benedetta	Presente
9. Braghieri Giuseppina	Presente
10. Vasanti Alessandro	Presente
11. Sasso Piero	Presente

Totale presenti 9
Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Cassi Dott.ssa Laura** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Ferrari Claudia**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 56 in data 29-07-2020

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 E AGEVOLAZIONI SPECIFICHE per l'anno 2020

-

Il Sindaco illustra.

Il Consigliere Vasanti Alessandro interviene:

“Non è stata scontata la TARI a chi non sta lavorando, come ad esempio le sale da ballo”.

Il sindaco risponde:

“Ci sono attività in cui la TARI è stata scontata e ridotta”.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, articolata in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo solo la disciplina inerente la TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”*;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale ma che comporta una revisione dei parametri di calcolo piuttosto laboriosa;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020, salvo proroghe che potranno essere disposte dagli organi competenti;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI rimane il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO altresì che i costi inerenti l'intero servizio svolto devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI e devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza per sei mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti trasmissibili;
- il D.L. del 23/2/2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19" convertito con modificazioni dalla legge 5/3/2020 n.13 e successivamente abrogato dal D.L. n.19 del 25/3/2020, ad eccezione dell'art.3, comma 6 bis e dell'art. 4;
- il D.L. del 25/3/2020 n.19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che ha previsto la possibilità di deliberare misure restrittive di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili più volte fino al 31.07.2020;
- i provvedimenti emanati in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 1/4/2020 e 10/04/2020 varati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito all'evolversi della situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del nuovo virus denominato Covid-19 e della relativa pandemia;
- il D.L. 17.03.2020, n. 18, "Cura Italia", convertito nella legge n. 27 del 24.04.2020 recante: "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 che definisce i criteri e le modalità di copertura in merito all'introduzione di riduzioni sulla tariffa rifiuti TARI per l'anno 2020 a specifiche categorie in base alla tipologia di attività svolta, fermo restando la facoltà del Comune di aggiungerne ulteriori e di diverse, ovviamente finanziate da fondi propri di bilancio;

RICHIAMATO altresì il documento di ARERA n. 189 del 26 maggio 2020 a titolo "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza da Covid-19" in cui l'autorità dà delle linee guida per la valutazione sia dei maggiori costi che delle minori entrate riscontrabili in merito al servizio Tari a causa della situazione di emergenza sanitaria in corso, definendo dei criteri anche di copertura possibili per il divario che si sta creando ed alle problematiche per la definizione delle tariffe di servizio e annesse riduzioni e agevolazioni;

DATO ATTO che le indicazioni ivi contenute non sono esaustive e non risolvono le gravi problematiche sorte in questi mesi in capo a determinati settori di attività e in ogni caso

rimane in capo all'Ente la possibilità di decidere agevolazioni ulteriori tenuto conto che la copertura delle stesse grava sul Bilancio comunale e non sul Piano Finanziario;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, ritenendo tali utenze quelle maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria a causa sia degli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività, sia delle prescrizioni obbligatorie specifiche e di distanziamento sociale per tutto il periodo di riapertura che ovviamente incide sulla ripresa del normale ciclo di lavoro;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 61 del 11.06.2020 all'oggetto: "Atto di indirizzo relativo alle misure di sostegno economico in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19", in cui si è deciso di applicare uno sconto del 25% (pari a tre mesi da marzo a maggio 2020) a sostegno della parte variabile di tutte le utenze non domestiche della TARI;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, considerate pertanto "episodiche" da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, considerate in deroga alla Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che, per quanto concerne le utenze domestiche, non si ritiene opportuno applicare specifiche riduzioni alla tassa rifiuti quale conseguenza alla situazione emergenziale dal momento che sono già stati disposti appositi aiuti alle famiglie in difficoltà e ne verranno decisi di ulteriori in caso di richieste in base alla valutazione di determinati parametri;

RITENUTO di determinare la riduzione tariffaria per le **utenze non domestiche**, come segue:

- quota fissa confermata invariata;
- quota variabile ridotta nella misura del 25% per un periodo di 3 mesi (da marzo a maggio) per tutte le attività produttive tranne alcune attività che non sono state soggette a chiusura o riduzione di lavoro trattandosi di 5 negozi di alimentari, 1 farmacia, la posta e la banca, che in un periodo in cui non era consentito spostarsi dal proprio Comune hanno svolto comunque un servizio a supporto della popolazione;

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 55.000 su base annua, da verificare poi effettivamente a consuntivo;

RICHIAMATO il D.L. Rilancio n. 34/2020 ove all'art. 112, stanziando un contributo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, a favore dei Comuni ricadenti nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, finalizzato ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. Con D.M. del 29 maggio 2020 è stato disposto il riparto del contributo ai Comuni sulla base della popolazione residente, che per il Comune di Sarmato ammonta ad euro 174.831,56;

DATO ATTO che le agevolazioni così decise saranno interamente finanziate dal sopra citato contributo, consentendo in tal modo il mantenendo degli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO della delibera di G.C. n. 46 del 09.04.2020 all'oggetto: "Differimento scadenza pagamento I rata TARI 2020 a causa dell'emergenza Coronavirus";

PRESO ATTO che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, pari a n. 2, hanno scadenza al 30 maggio per l'acconto, quest'anno prorogato al 30

giugno per le utenze domestiche e al 31 luglio per le utenze non domestiche (per l'anno 2020) e ad ottobre per il saldo;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche sopra evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013, così come ulteriormente posticipato al 31 luglio 2020 dall'art. 138 del D.L. Rilancio n. 38 del 19 maggio 2020;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il **31 dicembre 2020**, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020:

a) confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre, in quanto data la complessità della materia, l'introduzione proprio dal 2020 del nuovo metodo tariffario, la situazione emergenziale scaturita da epidemia da Covid-19, tutti gli orientamenti e gli atti diffusi in questi mesi per "tamponare" una situazione sempre più complicata, anche a causa della legittimità o meno degli interventi in una materia caotica e delicata allo stesso tempo;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nella documentazione allegata per le Utenze Domestiche e Non Domestiche, queste ultime aggiornate in termini di categorie di utenze secondo la disposizione contenuta nell'articolo 58 del D.L. 124/2019, in base al quale la tassazione degli studi professionali per il 2020 dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito. I Comuni procederanno a correggere le misure della tariffa della TARI dovuta dagli studi professionali nel 2020, togliendoli dalla categoria "uffici, agenzie e studi professionali" e inserendoli nella nuova categoria di riferimento;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del

portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione anni 2020/2022 con allegati D.Lgs. 118/2011, nota integrativa e aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – Esame ed approvazione” e successive variazioni di bilancio;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità del responsabile del servizio competente e del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 9, Astenuti n. 3 (Consiglieri Braghieri Giuseppina, Vasanti Alessandro, Sasso Piero), Votanti n. 6, Voti favorevoli n. 6, Voti contrari n. 0.

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020 nella medesima misura di quelle per l'anno 2019 salvo conguaglio da ripartirsi nei successivi 3 anni;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 9, Astenuti n. 3 (Consiglieri Braghieri Giuseppina, Vasanti Alessandro, Sasso Piero), Votanti n. 6, Voti favorevoli n. 6, Voti contrari n. 0.

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

N. 56 in data 29-07-2020

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 E AGEVOLAZIONI SPECIFICHE per l'anno 2020

-

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**Il Responsabile del Settore Finanziario
Agueriti Orietta**

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**Il Responsabile del Settore Finanziario
Agueriti Orietta**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Ferrari Claudia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cassi Dott.ssa Laura

Publicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ con pubblicazione n. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Addi,

Segretario Comunale
Cassi Dott.ssa Laura

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta **esecutiva**:

- immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4°, T.U.E.L. n.267/2000
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, T.U.E.L. n.267/2000

Addi,

Segretario Comunale
Cassi Dott.ssa Laura

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

COMUNE DI		SARMATO									
		UTENZE DOMESTICHE					TARI RIFIUTI				
		ANNO 2020									
Famiglie	Famiglie	Quote famiglia	Superficie	Quote superficie	Coef. Quota fissa	Coef. Quota variabile	Superficie media	QUOTA FISSA ⁽¹⁾	QUOTA VARIABILE ⁽¹⁾	Simulazione importo totale per Nucleo fam. ⁽²⁾	
componenti	n	%	m ²	%	Ka	Kb	m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro	
1	322	27%	38424	26%	0,84	0,8	119	0,218539	54,789489	85	
2	371	31%	47324	32%	0,98	1,6	128	0,254962	109,578977	149	
3	276	23%	33831	23%	1,08	1,8	123	0,280979	123,276349	166	
4	148	13%	18230	12%	1,16	2,2	123	0,301792	150,671093	197	
5	34	3%	4318	3%	1,24	2,9	127	0,322605	198,611896	252	
6	29	2%	3747	3%	1,3	3,4	129	0,338215	232,855326	290	
1180		1	145874	1							

(1) Importi al netto di Addizionale Provinciale (5%)

(2) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, compreso Addizionale Provinciale (5%), al netto di sconti da regolamento

